



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 86 del 02-12-2025

OGGETTO: DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE, DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI, DELL'ISTITUTO DEL CONTRADDITORIO PREVENTIVO, PREVISTO DALL'ART. 6BIS L. 212/2000 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE), INTRODOTTO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2023 N. 219

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **due** del mese di **dicembre** alle ore **14:15**, nella Sala delle adunanze.

All'appello risultano i Signori:

Miloscio Domenico	Sindaco	Presente in videoconferenza
PappadÀ Felice	Assessore	Presente in videoconferenza
Ferrando Lucia	Assessore	Presente in videoconferenza
Maggio Rosaria	Assessore	Assente
Gullì Giovanna	Assessore	Presente in videoconferenza

Totale Presenti 4, Assenti 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Pagano Salvatore il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Miloscio Domenico - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 02-12-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to FELICE PAPPADA'

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 02-12-2025

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Antonietta D'Alessandro

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE

Ai sensi del Regolamento per la disciplina dei controlli interni (art. 3 D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012) approvato dal comune di Pozzolo Formigaro con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 10.01.2013, in ordine alla legittimità, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 02-12-2025

Il Segretario Comunale

F.to Salvatore Pagano

ILLUSTRA l'oggetto il Segretario Comunale Dott. Salvatore Pagano

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), in merito alle competenze della Giunta Comunale;

VISTA la L. 27 luglio 2000 n. 212 (cd. Statuto del Contribuente);

VISTO l'art. 20 L. 111/2023, il quale prevedeva che – nell'esercizio della delega – il Governo fosse tenuto a osservare i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, con riferimento alle imposte sui redditi, all'I.V.A., agli altri tributi indiretti, nonché ai tributi degli Enti Locali, disponendo in particolare per le sanzioni amministrative l'obiettivo di migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, attenuandone il carico e riconducendolo ai livelli esistenti in altri Stati europei;

VISTO il nuovo articolo *6bis* L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del Contribuente), introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 18 gennaio 2024 (con termine poi rinviato al 30 aprile 2024 dall'art. 7 D.L. 29 marzo 2024 n. 39, convertito in L. 23 maggio 2024 n. 67), tutti gli atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giurisdizione tributaria avrebbero dovuto essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, da effettuarsi mediante emissione di uno schema di accertamento, assegnando al contribuente un termine non inferiore a sessanta giorni, entro cui presentare apposite controdeduzioni e/o accedere agli atti del fascicolo relativo all'attività di verifica tributaria;

CONSIDERATO che tale obbligo è stato escluso nelle fattispecie stabilite dal successivo comma 2, ovvero per *«gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione»*;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, pubblicato nella G.U. del 30 aprile 2024 n. 100, ha individuato – in attuazione di quanto disposto dall'art. *6bis* L. 27 luglio 2000 n. 212 – gli atti di liquidazione/accertamento dei tributi esclusi dall'obbligo del contraddittorio preventivo e, dunque, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992;

CONSIDERATO che tale Decreto non ha peraltro individuato alcuna casistica relativa agli atti accertativi emessi degli Enti Locali, limitando la propria attenzione esclusivamente a quelli di competenza di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, lasciando quindi irrisolto il problema di quali tra gli atti che verranno notificati dai Comuni nell'ambito della propria attività di controllo del corretto adempimento delle entrate tributarie dovranno sottostare alla nuova disciplina, che ha chiaramente una portata trasversale a livello tributario;

CONSIDERATO che, in ogni caso, la nuova disciplina del contraddittorio preventivo costituisce (anche a fronte della contemporanea abrogazione della procedura di reclamo-mediazione) un istituto di interesse anche per i Comuni, in quanto permetterà di gestire in modo più corretto e collaborativo la problematica degli errori dichiarativi e di versamento commessi dai contribuenti, per cui appare opportuno che la stessa venga disciplinata a livello regolamentare, non essendo stata richiamata nel provvedimento del MEF, per renderla applicabile – con i dovuti adattamenti – alle specificità dei tributi locali, in particolare da parte degli Enti che abbiano previsto, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 449/1997, l'introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione;

RITENUTO quindi opportuno definire i termini di applicazione delle disposizioni in materia di contraddittorio preventivo, dettate dall'art. *6bis* L. 212/2000, a fronte delle modifiche introdotte dai D.Lgs. n. 219/2023 e n. 87/2024, ai fini di disciplinare lo svolgimento dell'attività di accertamento che l'Ufficio Tributi dovrà effettuare, in attesa del recepimento delle relative disposizioni nell'ambito del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente, nel momento in cui sarà stato approvato il Decreto Legislativo di riforma del fisco locale, attuativo della L. 111/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio 2025 e sottoposto alla verifica del Parlamento nel mese di luglio 2025;

VISTA, in tal senso, la bozza di tale Decreto Legislativo contenente le modifiche alle entrate locali che i Comuni dovranno recepire nei propri regolamenti, per disciplinare la propria attività di verifica fiscale, nella quale è stata prevista l'introduzione di una specifica disposizione normativa, in base alla quale *«gli enti territoriali assicurano l'applicazione dei principi generali dell'ordinamento tributario contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente e ad essi adeguano i propri ordinamenti, nel rispetto delle relative autonomie, a norma rispettivamente dell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 3-ter della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo 30*

dicembre 2023, n. 219. Gli enti territoriali provvedono, tra l'altro, a individuare gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio informato ed effettivo, di cui all'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

PRESO ATTO che, in attesa dell'approvazione di tale disposizione normativa e dell'introduzione della conseguente disciplina regolamentare, le integrazioni apportate dal nuovo art. 6bis L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219, come attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, ancorché previste espressamente per gli atti di competenza di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, possono essere applicate anche ai tributi locali, nell'esercizio della potestà attribuita ai Comuni dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

CONSIDERATO sotto questo profilo che – per quanto l'art. 1, comma 161-162 L. 296/2006 preveda che i Comuni sono tenuti a emettere, per il recupero delle proprie entrate tributarie non pagate, esclusivamente avvisi di accertamento – la maggior parte degli atti emessi dal Comune in fase di controllo, data la natura immobiliare dei tributi locali, sono costituiti in realtà da avvisi di liquidazione, basati su recuperi di imposta da determinarsi in modo oggettivo, con applicazione della sanzione per omesso versamento, che, quindi, non rientrerebbero nella nuova disciplina del contraddittorio preventivo, non essendo previsto in tali ipotesi alcun elemento suscettibile di apprezzamento valutativo, a prescindere dalla denominazione attribuita agli stessi atti ai sensi dell'art. 1, comma 161 L. 296/2006;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 3 D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 (cd. Decreto Sanzioni), nel modificare il sistema sanzionatorio tributario in attuazione dell'art. 20 L. 9 agosto 2023 n. 111, ha espressamente disposto l'integrazione dell'art. 13 D.Lgs. 472/1997, di disciplina del ravvedimento operoso, introducendo al comma 1 la lett. *bter*), con cui è stato previsto che la sanzione può essere ridotta ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6, comma 2bis, primo periodo D.Lgs. 218/1997;

VISTO altresì l'art. 5quater, comma 6 D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, così come introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, il quale prevede che «*in presenza dell'adesione di cui al comma 1, la misura delle sanzioni applicabili, indicata nell'articolo 2, comma 57, e nell'articolo 3, comma 38, è ridotta alla metà*», nei casi in cui l'adesione sia avvenuta dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'art. 6bis, comma 3 L. 212/2000, con una disciplina che risulta applicabile anche alle entrate comunali, a fronte del recepimento dello strumento dell'accertamento con adesione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 449/1997;

CONSIDERATO che, a fronte dell'applicazione di tali disposizioni, tutti i contribuenti destinatari degli atti impositivi emessi dal Comune potranno ottenere la riduzione a 1/6 della sanzione irrogata dall'ufficio, in caso di accettazione della contestazione sollevata mediante l'emissione di un pre-avviso di accertamento, anche in ipotesi di irrogazione della sola sanzione per omesso/parziale versamento, di cui all'art. 13, comma 1 D.Lgs. 471/1997;

VISTO infine l'art. 12, comma 8 D.Lgs. 472/1997, così come modificato dall'art. 3 D.Lgs. 87/2024, in forza del quale il cumulo giuridico delle sanzioni non si applica nei casi di ravvedimento operoso, tra cui può rientrare anche la definizione del pre-avviso di accertamento emesso dal Comune, ove effettuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *bter*) D.Lgs. 472/1997, che rientra espressamente all'interno della disciplina del ravvedimento operoso, permettendo quindi al

Comune di applicare la relativa sanzione per anno singolo, senza dover dare applicazione alle disposizioni dettate dall'art. 12 D.Lgs. 472/1997 in materia di cumulo giuridico delle violazioni;

RITENUTO, pertanto, di dare applicazione all'istituto del contraddittorio preventivo, previsto dal nuovo art. *6bis* L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 119 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, anche alle procedure di accertamento relative ai tributi locali, nei termini sopra indicati, quale strumento utilizzabile nei confronti di tutti i contribuenti, per permettere ai soggetti destinatari di tali atti di ottenere la riduzione delle sanzioni irrogate, in caso di accettazione della contestazione sollevata dal Comune e di definizione della pretesa tributaria mediante pagamento dell'importo dovuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché dal Segretario Comunale in merito alla legittimità della proposta di deliberazione;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- **di adottare**, in attesa dell'approvazione della disposizione prevista dalla bozza di Decreto Legislativo contenente la disciplina delle entrate locali, che i Comuni dovranno recepire nei propri regolamenti, per disciplinare la propria attività di verifica fiscale – le indicazioni applicative dell'istituto del contraddittorio preventivo in materia di tributi locali, in attuazione del nuovo art. *6bis* L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 119, come specificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, al fine della loro immediata utilizzazione da parte dell'Ufficio Tributi, in attesa del recepimento delle disposizioni approvate con la presente deliberazione nell'ambito del Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente;
- **di stabilire** che la disciplina e la procedura da adottare da parte dell'Ufficio Tributi per la gestione del contraddittorio preventivo dovrà essere improntata sulla base dei seguenti principi:
 - le integrazioni apportate dal nuovo art. *6bis* L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 119, come specificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, ancorché previste espressamente per gli atti di competenza di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione, vengono ritenute applicabili anche ai tributi locali, nell'esercizio della potestà attribuita al Comune dall'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
 - considerato che l'art. 1, comma 161-162 L. 296/2006 prevede che i Comuni devono emettere, per il recupero delle proprie entrate tributarie non pagate, esclusivamente avvisi di accertamento, la nuova disciplina del contraddittorio preventivo dovrà essere applicata anche agli avvisi che – pur costituendo sostanzialmente degli atti di liquidazione, basati su recuperi di imposta da determinarsi in modo oggettivo – siano comunque denominati avvisi di accertamento, così permettendo a tutti i contribuenti destinatari degli atti impositivi emessi dal Comune di ottenere la riduzione a 1/6 della sanzione irrogata dall'ufficio, in caso di accettazione della contestazione sollevata mediante l'emissione di un pre-avviso di accertamento, anche in ipotesi di irrogazione della sola sanzione per omesso/parziale versamento, di cui all'art. 13, comma 1 D.Lgs. 471/1997;
 - nelle fattispecie sopra individuate per cui sia prevista l'attivazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Ufficio, quest'ultimo, prima di emettere un avviso di accertamento, sarà tenuto a notificare lo schema di accertamento al contribuente, assegnandogli un termine

- non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo;
- dopo la notifica dello schema di accertamento al contribuente, l'Ufficio Tributi non potrà procedere alla notifica dell'avviso di accertamento prima che sia decorso il termine di cui al punto precedente. Se la scadenza di tale termine è successiva al termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo, ovvero, se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, il termine per la notifica dell'atto impositivo è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio;
 - in caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento dovrà essere motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio;
 - in tutti i casi di particolare e motivata urgenza o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'Ufficio potrà notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dallo schema di accertamento;
- **di stabilire**, pertanto, di dare applicazione all'istituto del contraddittorio preventivo, come previsto dal nuovo art. 6bis L. 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 119 e attuato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, anche alle procedure di accertamento relative ai tributi locali, nei termini sopra indicati, quale strumento utilizzabile nei confronti di tutti i contribuenti, per permettere ai soggetti destinatari di tali atti di ottenere la riduzione delle sanzioni irrogate, in caso di accettazione della contestazione sollevata dal Comune e di definizione della pretesa tributaria mediante pagamento dell'importo dovuto;
 - **di stabilire** che la convocazione tramite pre-avviso di accertamento non si applicherà soltanto nei casi in cui l'attività di verifica sia stata preventivamente effettuata dall'Ufficio in contraddittorio con il contribuente o con i suoi rappresentanti, rilasciando copia del verbale di verifica preventiva, ove lo stesso sia stato sottoscritto da parte del destinatario o dei suoi rappresentanti o comunque sia stato consegnato in copia a questi ultimi;
 - **di demandare** agli Uffici competenti l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'introduzione delle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
 - **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013;
 - **di dichiarare**, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile *ex art. 134, co. 4 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to Dott. Miloscio Domenico

IL Segretario Comunale
F.to Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni 822

Copia della presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico sul sito istituzionale dell'Ente, nelle forme previste dall'art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009 n.69, per 15 giorni consecutivi dal 04-12-2025 al 19-12-2025 ai sensi dell'art.124 comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 04-12-2025

IL Segretario Comunale
F.to Pagano Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione **Diventerà Esecutiva** il giorno 14-12-2025 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 comma 3° del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Pozzolo Formigaro, 04-12-2025

IL Segretario Comunale
F.to Salvatore Pagano

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Pozzolo Formigaro, 04-12-2025

IL Segretario Comunale
(Pagano Salvatore)